

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 1983

che modifica la decisione 80/1186/CEE relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea

(83/370/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 80/1186/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativa all'organizzazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea ⁽¹⁾, modificata dalla decisione 81/559/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 143,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la seconda convenzione ACP-CEE si applica al Belize dal 5 marzo 1982 e ad Antigua e Barbuda dal 30 luglio 1982;

considerando che il Consiglio ha modificato con la decisione 83/369/CEE ⁽³⁾ gli importi messi a disposizione del Fondo europeo di sviluppo (1979) per quanto riguarda, da una lato, gli Stati ACP e, dall'altro, i paesi e territori d'oltremare;

considerando che occorre modificare l'importo previsto all'articolo 83 della decisione 80/1186/CEE,

DECIDE:

Articolo 1

Il testo della decisione 80/1186/CEE è modificato come segue:

1) il testo dell'articolo 83 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 83*

Per la durata della presente decisione, l'importo globale dei contributi finanziari della Comunità è di 90,8 milioni di ECU.

Questo importo comprende:

1. 75,8 milioni di ECU provenienti dal Fondo europeo di sviluppo, in appresso denominato « Fondo », così ripartiti:

a) 66,8 milioni di ECU per i fini precisati negli articoli 79 ed 80, di cui:

— 39,3 milioni di ECU sotto forma di sovvenzioni,

— 20,5 milioni di ECU sotto forma di prestiti speciali,

— 7 milioni di ECU sotto forma di capitali di rischio,

— p.m. sotto forma di sistemi speciali di finanziamento, a norma delle disposizioni relative ai prodotti minerari;

b) per i fini precisati nel titolo II, fino a 9 milioni di ECU sotto forma di trasferimenti per la stabilizzazione dei proventi d'esportazione.

2. Per i fini precisati negli articoli 79 e 80, fino a 15 milioni di ECU sotto forma di prestiti concessi dalla Banca sulle risorse proprie e alle condizioni previste dal suo statuto. Tali prestiti fruiscono, alle condizioni di cui all'articolo 87, di un abbuono di interesse del 3 % il cui onere è imputato all'importo delle sovvenzioni di cui al punto 1, lettera a).

3. Gli importi previsti sotto forma di sovvenzioni e di prestiti speciali, ossia 59,8 milioni di ECU, al netto delle dotazioni per azioni di cooperazione regionale e di aiuti urgenti, previsti rispettivamente dall'articolo 114, paragrafo 2, e dall'articolo 117, e dell'importo eventualmente da prevedere per gli abbuoni dei prestiti della Banca, sono ripartiti come segue:

— territori francesi d'oltremare: 18 milioni di ECU;

— Antille olandesi: 20 milioni di ECU;

— paesi e territori britannici d'oltremare: 5,3 milioni di ECU.»;

⁽¹⁾ GU n. L 361 del 31. 12. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 203 del 23. 7. 1981, pag. 49.

⁽³⁾ Vedi pagina 59 della presente Gazzetta ufficiale.

2) nell'allegato I, punto 4, le menzioni « Belize » e « Antigua » sono soppresse.

Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1983.

Articolo 2

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. SIMITIS
